



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 21 del 18/06/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020**

L'anno **(2020)** addì **diciotto** del mese di **Giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GARAVINI MILENA	S	LONZARDI LORENZO	S
BATANI LORENA	S	MANCINI STEFANO	S
BERNARDI ALBERTO	S	MONTI ENRICO	S
BIGUZZI KESCHIA	S	RAGGI GIACOMO	S
BONAZZI DEL POGGETTO MARIASERENA	S	RICCI CATERINA	S
BRAVETTI PAOLO	S	RINALDINI ELISA	S
EVANGELISTI ANGELO	S	TAMPIERI MIRNA	S
FABBRI ANDREA	S	TURRONI EMANUELE	S
LIVERANI PAOLO	S		

Totale Presenti: 17 Totale assenti: 0

Assiste in qualità di VICE SEGRETARIO la **ORIOLO MANUELA**

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **MONTI ENRICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **BIGUZZI KESCHIA, RAGGI GIACOMO, TURRONI EMANUELE**.

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsiglieri: **BONETTI ADRIANO, BEDEI ELISA, PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA, RAMBELLI PAOLO**

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

E' presente il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze Dott. Righini Fabio;

La discussione relativa al presente punto è contenuta nella delibera n. 20 del 18.06.2020

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 07/04/2014 sono state approvate per l'anno 2014 e confermate espressamente fino all'anno 2019; le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 10,6 per mille unica per tutte le tipologie imponibili;
- 2) aliquota 5,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/04/2014 sono state approvate per l'anno 2014 e confermate espressamente fino all'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2,80 per mille abitazione principale (esente per gli anni dal 2016 al 2019);
- 2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 3) aliquota 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in

cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote delle nuova IMU per l'anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

Evidenziato che le aliquote proposte per l'anno 2020 mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019, come di seguito indicato:

1. aliquota ordinaria unica per tutte le fattispecie imponibili: **10,6 per mille**;
2. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: **1,00 per mille**;
3. aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **5,00 per mille e relativa detrazione € 200,00**.

Visto che il presente punto è stato discusso nella seduta della I Commissione Consiliare in data 15.06.2020;

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

PRESENTI 17

ASTENUTI 5 (Liverani, Bernardi, Bravetti, Biguzzi, Mancini)

VOTANTI 12

VOTI FAVOREVOLI 12

VOTI CONTRARI 0

D E L I B E R A

A) per i motivi in premessa indicati di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. aliquota ordinaria unica per tutte le fattispecie imponibili: **10,6 per mille**;
2. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: **1,00 per mille**;
3. aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **5,00 per mille e relativa detrazione € 200,00**.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente.

Ed inoltre con la seguente altra e separata votazione espressa in forma palese

PRESENTI 17

ASTENUTI 5 (Liverani, Bernardi, Bravetti, Biguzzi, Mancini)

VOTANTI 12

VOTI FAVOREVOLI 12

VOTI CONTRARI 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

MONTI ENRICO

IL VICE SEGRETARIO

ORIOLO MANUELA

Destinazioni:

- Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD**
- Capo Settore Bilancio e Finanze**
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**

- Altri:**

- Anagrafe delle Prestazioni**